COMUNE DI CAPRILEONE Provincia di Messina

N. 24 Registro

del 30.03.2006

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo. Appalto.

L'anno DUEMILASEI il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 19,30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO¹ disciplinata dal comma 1° dell'art.30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art.58 della stessa L.R., in sessione ordinaria prevista dall'art.18 del Vigente regolamento del Consiglio Comunale, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome del Consigliere								
		Presente	Assente			Presente	Assente	
FIORE ANTONINO		X	<u>.</u>	BONTEMPO PATRIZIA		X		
TRUGLIO BENEDETTO			X	CONTIGUGLIA BIAGIO			X	
LOMBARDO F. SEBASTIANO		X		TRISCARI SILVIO			X	
GIULIANO CALOGERO		X		DI MIRTO SAMUELE		X		
DI PATTI OLIVER PATRICK		X		ROSELLA MUSICO MASSIMO		X		
DI LUCA ANTONINO		X	,	VITALE TECLA		X	[
VALENTI GIUSEPPE		X	;	SCIORTINO PINO			X	
FABIO LEONILDA		X						
Assegnati: n. 15	In carica: n. 15		n. 15	Presenti n. 11	Assenti	n. 04		

Risultato legale, ai sensi del 4° comma dell'art.30 della L.R. 6/3/86, n.9, il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Fiore Antonino nella sua qualità di Presidente presente in aula.

Partecipa il Segretario del Comune Dr.ssa Anna Maria Messina.

Risultano presenti: Sindaco, Ass. Calà, Ass.re Lionetto e Ass.re De Plano, Ass. Armeli.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri: Bontempo Patrizia - Di Mirto Samuele - Di Patti Oliver P.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica: parere Favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile: parere Favorevole;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita lettura della proposta dei deliberazione riguardante l'oggetto; Riconosciutola meritevole d'approvazione; Ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano su n° 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Approvare, come approva l'allegata proposta di deliberazione con oggetto: "Approvazione Regolamento per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo. Appalto" che è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

IL CONSIGLIERE ANZIANO Lombardo El Sebastiano	IL PRESIDENTE Antonino Fiore	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Anna Maria Messina
Il sottoscritto attesta, che la pres	FICATO DI PUBBLIO sente deliberazione è stata puindici giorni consecutivi dal	oubblicata all'Albo Pretorio il giorn 3.04.06 al 28-04-06
		L'ADDÉTTO
	ATTESTAZIONE	
Il sottoscritto Segretario attesta 28 - 04 - 06 e che nessu	che la presente deliberazione è una osservazione e reclamo è pe	e stata pubblicata dal 13-04-06 a ervenuta.
Capri Leone lì,		IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Messina
IL RESPONSABILE Carmelo Sardo		
La present	e deliberazione è divenuta es	ecutiva:
I Essendo stata dichiarata immediata	mente eseguibile;	
Dopo trascorsi dieci giorni dalla da	ta di pubblicazione.	
Capri Leone Lì <u>02-05-06</u>		
	1	Il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Messina
La presente deliberazione è stata tras Capri Leone lì, Afrologo	smessa per l'esecuzione all'uffic Il R	cio SEGRETERIA - UTC Responsabile dell'Ufficio Segreteria
In esecuzione della presente deliberazi		i mandati: n del esponsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma



COMUNE DI CAPRI LEONE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale Su PROPOSTA del SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI OPERE O LAVORI MEDIANTE COTTIMO - APPALTO.

Ritenuto necessario ed opportuno provvedere a regolamentare le procedure per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo – appalto;

Che all'uopo è stato predisposto apposito schema di "Regolamento sul cottimo – appalto ai sensi dell'art. 24bis della legge 11/02/1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L. R. 02 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L. R. n. 7 del 19/05/2003", composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente;

Vista la L. R. 02/08/2002, n. 7 che ha recepito con modifiche ed integrazioni la Legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Vista la L. R. 19/05/2003, n. 7;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per quanto sopra premesso,

SI PROPONE

DI APPROVARE il "Regolamento sul cottimo – appalto ai sensi dell'art. 24bis della legge 11/02/1994, n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L. R. 02 agosto 2002, n. 7 e modificato dall'art. 17 della L. R. n. 7 del 19/05/2003" che si allega alla presente e composto da n. 10 articoli;

Li, <u>23/03/2006</u>

Il Presentatore
Il Responsabile dell'Area Amministrativa Istituzionale
(Sardo Carmelo)

L PROPONENTE
II Sindaco
(AVI Bernyrdette Grasso)



Comune di CAPRI LEONE Provincia di MESSINA

PARERI

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal: Responsabile dell'Area Amministrativa istituzionale su PROPOSTA del SINDACO.

Per quanto riguarda l	a <mark>regolarità tecnica</mark> s	si esprime parere " <u>F A</u>	VOREVOLE".
Lì, <u>23-05-2006</u>	servizio		
	UFFICIO DI R	<u>AGIONERIA</u>	
		/08/2000, n. 267, per AVOREVOLE ".	r quanto concerne la
Visto di regolarità cor Lgs. 18/08/2000, n. 2		pertura finanziaria (art.	. 151, comma 4, del D
INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°	INTERVENTO N°
			_
Cap Comp./Res	Cap Comp./Res	Cap Comp./Res	Cap Comp./Res
Imp. n°/	Imp. N°/	lmp. n°/	lmp. n°/
Lì,	II Respo	onsabile di Ragioneria e d	el Servizio Finanziario

Comune di CAPRI LEONE

Provincia di Messina

REGOLAMENTO SUL COTTIMO - APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11/02/94 N. 109, COME INTRODOTTO DALL'ART. 20 DELLA L. R. 02 AGOSTO 2002, N. 7 E MODIFICATO DALL'ART. 17 DELLA L. R. N. 7 DEL 19 MAGGIO 2003.

Comune di CAPRI LEONE

Provincia di Messina

REGOLAMENTO SUL COTTIMO - APPALTO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE 11/02/94 N.

109, COME INTRODOTTO DALL'ART. 20 DELLA L. R. 02 AGOSTO 2002, N. 7 E MODIFICATO

DALL'ART. 17 DELLA L. R. N. 7 DEL 19 MAGGIO 2003.

IL PRESENTE REGOLAMENTO, COMPOSTO DA N. 10 ARTICOLI, È	STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON DELIBERA N DEL	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
La citata deliberazione è divenuta esecutiva il	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U.R	.S. N DEL
	IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO F	RETORIO DAL
	IL SEGRETARIO COMUNALE
-	
IL PRESENTE REGOLAMENTO È DIVENUTO ESECUTIVO IL	
_	IL SEGRETARIO COMUNALE

- È istituito l'Albo delle imprese di fiducia del Comune di Capri Leone (ME) per l'affidamento di opere o lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11/02/1994 n. 109, come introdotto dall'art. 20 della L. R. 02 agosto 2002. n. 7 e modificato dall'art. 17 della L. R. n. 7 del 19 maggio 2003, e del Decreto del Presidente della Regione 19 luglio 2004.
- Il Cottimo-appalto, è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro. Non è consentito, nel corso dello stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per un importo superiore a € 150.000,00.
- 3. Il Cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante del Comune, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli Uffici competenti.
- 4. La tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia è affidato all'Area Tecnica Tecnica Manutentiva, che è tenuto all'aggiornamento dei dati e alla istruttoria delle domande di iscrizione che pervengono dalle imprese.

- 1. Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 11, della L. 11 febbario 1994, n. 109, come integrata dalla L. R. n. 7 del 02 agosto 2002 e successive modificazioni, in materia di trattativa privata, secondo cui "Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti infèriore cinque".
- 2. Almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, il Comune spedisce, ad un minimo di cinque imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare. L'avviso va altresì reso pubblico, almeno quindiçi giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, secondo le modalità previste

dall'ordinamento del Comune. Resta impregiudicato, comunque, il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.

- 3. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
- 4. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.
- 5. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno cinque imprese, il Comune può invitare imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

- La tenuta dell'Albo delle imprese di fiducia è affidato all'Area Tecnica Tecnica Manutentiva, che è tenuto all'aggiornamento dei dati e alla istruttoria delle domande di iscrizione che pervengono dalle imprese.
- 2. Sono iscritte all'Albo le imprese aventi sede legale nell'ambito territoriale, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) possesso di attestazione di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 11 febbraio 1994. n. 109;
 - b) per le imprese iscritte all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, il requisito richiesto per la iscrizione all'Albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
 - c) per le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto per l'iscrizione all'Albo è esclusivamente la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio;
 - d) per tutte le altre imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere a) e
 b), i requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sono quelli previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Regubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.

3. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

- 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Albo i richiedenti devono presentare istanza al Comune di Capri Leone, corredandola con i seguenti documenti e certificati:
 - a) certificato di iscrizione alla S.O.A. ovvero, nei casi previsti dall'art. 3, lettera b) del presente regolamento, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, contenente l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa e, nei casi previsti dall'art. 3, lettera c) del presente regolamento, certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative; nei casi previsti dall'art. 3, lettera d) del presente regolamento, certificazione del fatturato di cui all'art. 28 lettera comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, avendo cura si specificare la natura dei lavori effettuati nel corso dell'anno precedente e attestante che l'importo dei lavori eseguiti direttamente non sia inferiore all'importo di Euro 150.000,00, ridotti del 50%;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi della legislazione vigente, sulla inesistenza delle situazioni contemplate dall'art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h), del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, come sostituito con l'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412.
 - c) certificato d'iscrizione. rilasciato dalla C.C.I.A.A., contenente:
 - il nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni;
 - inesistenza di stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, cessazione di attività e qualsiasi altra situazione equivalente, e che dette procedure non siano in corso;
 - d) in mancanza della dicitura antimafia nel certificato della Camera di Commercio è necessario produrre idonea documentazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura;

- e) certificato generale del Casellario Giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:
 - per tutti i direttori tecnici;
 - per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
 - per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
 - per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.
- 2. Tutte le certificazioni richieste nel presente regolamento devono essere prodotti in copia autenticata.
- 3. Il Comune, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 08 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il Comune comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. Il Comune emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 marzo di ogni anno.

- 1. L'iscrizione all'Albo ha effetto permanente.
- Per la prima istituzione all'Albo, le imprese potranno presentare la domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune.
- 3. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
- 4. Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove iscrizioni e modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'Albo e decorrono dall'inizio di ogni anno. A fal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

- 5. Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, diversamente da quelle di cui alla lettera d) del medesimo articolo 3, non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione. Resta salvo, comunque, il potere del Comune di richiedere, in qualsiasi momento, la conferma dei requisiti di iscrizione all'albo.
- 6. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 7 del presente regolamento.
- 7. Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte del Comune della pubblicazione del medesimo albo nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

- 1. La efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 3 del precedente art. 5.
- Nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 1, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale, a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di

società in nome collettivo o di accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico, se si tratti ogni altro tipo di società o di consorzio.

- 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 1 determina la durata della sospensione.
- 4. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

- 1. Sono cancellati dall'Albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbiano cessato l'attività;
 - b) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; la cancellazione dall'albo opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso la cancellazione dall'albo opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di iscrizione all'albo, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - c) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - d) che hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;

- e) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che indice la gara;
- f) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) che nell'anno antecedente la data di iscrizione all'albo hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici;
- h) che abbiano fatto domanda di cancellazione dall'albo.
- 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.
- 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, la sanzione della cancellazione si applica con riferimento ai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Il presente regolamento, abroga e sostituisce tutte le norme contrastanti con il presente, previste nel Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del C. C. n. 8 del 14/03/2003, e nel Regolamento per l'esecuzione di lavori e di forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del C. C. n. 9 del 14/03/2003.

ARTICOLO 9

Il presente regolamento, inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL. e la visione è consentita, senza alcuna formalità e a semplice richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Inoltre copia sarà consegnata ai dirigenti responsabili dei vari servizi, mentre altra copia sarà depositata all'U.R.P. a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Il presente regolamento, composto da n. 10 articoli, ai sensi del secondo comma dell'articolo 197 del vigente Ordinamento EE. LL., sarà pubblicato, successivamente alla sua esecutività, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.